



# COMUNE DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 138 DEL 26/05/2021

**Oggetto: PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVE LUNGO LA FASCIA DEL DEMANIO MARITTIMO. CONCESSIONE TEMPORANEA E STRAORDINARIA DI DEMANIO MARITTIMO AD USO PUBBLICO NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. – ATTO DI INDIRIZZO.**

**PARERI DEI RESPONSABILI  
DEI SERVIZI**  
(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi sulla originaria proposta della presente deliberazione.

**DI REGOLARATA' TECNICA**

PARERE FAVOREVOLE

Data: 26/05/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

*ING. PASTORE ALESSANDRO SANTO*

**DI REGOLARATA' CONTABILE**

NON RICHIESTO

Data:

L'anno duemilaventuno addì VENTISEI del mese di maggio alle ore 12,00, in Manduria a nella Sede Comunale.

**LA GIUNTA COMUNALE**

PECORARO Gregorio - Sindaco  
MARIGGIO' Vito Andrea -  
ViceSindaco  
RAIMONDO Pietro  
ORSINI Alessia  
ROSSETTI Fabiana  
PERRONE Ketty  
BALDARI Isidoro Mauro

Presenti	Assenti
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A

Visti i pareri riportati;  
Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia MANDURINO, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

- che il settore del turismo è stato gravemente colpito dalla pandemia da covid-19 e che sono necessarie una serie di misure finalizzate al rilancio e al sostegno degli operatori in difficoltà economica;
- che, per altro, il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 2 marzo 2021 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»* ha sostanzialmente ribadito la necessità di mantenere un'adeguata distanza interpersonale che di fatto si traduce in una maggiore difficoltà da parte degli operatori turistici a svolgere la propria attività, incidendo sulla sostenibilità economica delle imprese;
- che l'Ordinanza Balneare del 21 maggio 2020 emanata dalla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, in linea con quanto stabilito nel suddetto DPCM 2 marzo 2021, riguardo ai concessionari di aree del demanio marittimo ha stabilito che per ogni ombrellone da installare debba essere assicurata una superficie minima di mq 10,00, con evidente riduzione della capacità ricettiva;
- che la stessa Ordinanza stabilisce che i Comuni hanno l'obbligo di attenersi alle indicazioni di cui alle Linee Guida di cui all'allegato 9) al DPCM del 2 marzo 2021, provvedendo alla corretta informazione circa le misure per il contrasto del contagio da Covid-19, ribadendo l'importanza della responsabilizzazione individuale da parte degli utenti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione, eventualmente avvalendosi di volontari e/o enti pubblici o privati in regime di convenzione;
- che il Comune di Manduria al fine di agevolare la ripresa delle attività intende offrire, in via straordinaria e temporanea, la possibilità per le strutture turistico ricettive frontiste il demanio marittimo e ai titolari delle concessioni demaniali in essere di chiedere l'occupazione di arenile o ampliare le aree già concesse per la posa di ombrelloni e sedie a sdraio, sedie e tavolini, al più accompagnati da elementi ombreggianti, indicando i tratti da occupare, ovvero lo spazio antistante il locale in cui si esercita l'attività, per il periodo 1 luglio - 30 settembre 2021, nel rispetto delle misure in materia di prevenzione dal contagio da virus covid-19, organizzando adeguati servizi di informazione, sorveglianza e controllo costante per garantire maggiore sicurezza a cittadini e turisti;
- che la redazione del Piano Comunale delle Coste è in itinere e l'assegnazione di tratti di arenile agli operatori turistico ricettivi in forma straordinaria e temporanea limitata alla stagione estiva 2021 non comporta modificazioni né pregiudizi dello stato dei luoghi, in quanto potranno essere consentite solo opere di facile rimozione con smontaggio alla fine del periodo concesso;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

### Ritenuto:

- che tale stato emergenziale e la profonda crisi economica in cui soggiacciono le imprese operanti nel settore turistico ricettivo, comportano la necessità di adottare idonee misure di aiuto al fine di alleviare e dare impulso alla ripresa occupazionale del settore;
- che si intendono fornire adeguati strumenti alle imprese e ai turisti per garantire maggiore sicurezza e tranquillità, per far sì che la stagione turistica possa svolgersi nel miglior modo possibile, qualificando e caratterizzando le località turistiche mediante una serie di iniziative e

servizi che consentano la frequentazione sicura e ordinata, nel rispetto della normativa a tutela della sicurezza personale e collettiva e della salute pubblica;

- che si rende necessario acquisire la disponibilità delle imprese che svolgono la propria attività presso le strutture poste lungo il fronte del demanio marittimo e dei concessionari di aree demaniali marittime in corso che, compatibilmente con i vincoli di natura ambientale e/o paesaggistica, possano essere adibite, in assenza di opere permanenti, al posizionamento temporaneo di attrezzature di facile rimozione al servizio dell'attività balneare;
- fornire agli uffici interessati idonee direttive al fine di conseguire in tempi rapidi gli obiettivi di rilancio dell'attività turistica nel territorio comunale, garantendo la necessaria sicurezza;

**Considerato** che il servizio debba essere svolto secondo le seguenti modalità di massima per il periodo 1 luglio - 30 settembre 2021:

- a) *Fronte mare di spiaggia da affidare alle strutture turistico ricettive frontiste esistenti per una lunghezza massima di m 80,00, da rapportare al numero massimo di utenti delle stesse strutture ed agli standard stabiliti nell'ordinanza balneare 2021 regionale;*
- b) *Ampliamento della superficie in essere delle concessioni demaniali fino ad un massimo del 50% del fronte mare della superficie concessa, da rapportare al numero massimo di utenti previsti nelle stesse concessioni ed agli standard stabiliti nell'ordinanza balneare 2021 regionale;*
- c) *Compatibilità con i vincoli di natura ambientale e/o paesaggistica;*
- d) *Vigilanza sul rispetto delle norme in materia di prevenzione COVID-19 emanate;*
- e) *Operazioni giornaliere di manutenzione e pulizia della spiaggia, estendendola ad una larghezza minima di m 20,00 dal limite dell'area richiesta;*
- f) *Raccolta differenziata dei rifiuti, dotando le proprie strutture di idonei contenitori per i diversi tipi di materiale al servizio degli utenti. Tutti i rifiuti devono essere sistemati in appositi contenitori differenziati in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali, e devono essere comunque trasportati, a cura del concessionario, con le modalità fissate dalla Amministrazione Comunale;*
- g) *Installare una postazione di salvamento con personale qualificato e dispositivi di sicurezza e pronto intervento;*
- h) *Piena visitabilità e accesso al mare, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;*
- i) *Garantire l'accesso libero e incondizionato alla spiaggia libera e battigia da parte degli utenti qualora non esistano accessi pubblici a distanza non inferiore a 150 m, attraverso appositi corridoi, compatibili con le esigenze dei soggetti diversamente abili, utilizzabili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare;*
- j) *Dotazione minima di servizi igienici;*
- k) *Indicare i servizi offerti attraverso appositi cartelli ben visibili all'ingresso;*
- l) *Vietare attività complementari alla balneazione che comportino assembramenti, molestie ai fruitori, ovvero svolgimento di attività sportive che non consentano il rispetto delle norme sul distanziamento sociale (beach volley, calcetto, ecc.);*
  - *Sono altresì vietate attività che comportino la necessità di corridoi di lancio fatto salvo il caso che l'estensione del fronte mare non ne consenta la realizzazione;*
  - *Dotazioni obbligatorie a tutela dei bagnanti previste dalle ordinanze balneari della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Taranto;*
- m) *Favorire servizi e attrezzature migliorative rispetto a quanto sopra esplicitato, nel rispetto delle normative, ordinanze e regolamenti vigenti.*

**Richiamata l'Ordinanza Balneare** della Regione Puglia, approvata con DD n. 663 del 6/5/2021 ed in particolare l'art. 5, ultimo capoverso dove prevede che i "Comuni potranno eventualmente svolgere, anche su siti specifici, attività di sorveglianza finalizzata al contenimento della emergenza sanitaria da Covid-19, avvalendosi di volontari e/o enti pubblici o privati in regime di convenzione."

**Visti:**

- il Codice della Navigazione di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327;
- il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 di proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le ordinanze 2021 della Capitaneria di Porto di Taranto inerenti le attività di balneazione;
- la normativa di prevenzione dalla diffusione del virus Covid-19;
- lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**Accertata** la propria esclusiva competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;

**Assunti** i poteri di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che a norma di quanto disposto dal Decreto del Sindaco n. 5 in data 24.03.2021 la seduta è stata espletata in modalità videoconferenza con la seguente partecipazione:

<p>in sede</p> <p><b>Sindaco</b></p> <p>Assessore Perrone      Assessore Mariggìò</p> <p>Assessore Rossetti</p> <p>Assessore Raimondo</p>	<p>In videoconferenza</p> <p>Assessore Orsini</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

**Con votazione unanime**

## D E L I B E R A

1. **di prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di autorizzare in forma gratuita**, in via straordinaria e temporanea, fatte salve le autorizzazioni di rito da parte degli uffici e/o Autorità competenti, al fine di dare impulso alle strutture turistico – ricettive esistenti lungo il fronte del demanio marittimo e alle strutture balneari in essere sull'arenile, gravati da una profonda crisi economica dovuta alla pandemia da covid-19, la concessione per l'arco temporale 1 luglio - 30 settembre 2021 di porzioni di demanio marittimo ad uso pubblico per il posizionamento di attrezzature da spiaggia, da rimuovere alla fine del periodo richiesto, per incrementare l'offerta turistica e garantire il rispetto delle dotazioni minime di ricettività;
3. **di approvare** le seguenti linee guida per la concessione di porzioni di arenile:
  - a) *Fronte mare di spiaggia da affidare alle strutture turistico ricettive frontiste esistenti per una lunghezza massima di m 80,00, da rapportare al numero massimo di utenti delle stesse strutture ed agli standard stabiliti nell'ordinanza balneare 2021 regionale;*
  - b) *Ampliamento della superficie in essere delle concessioni demaniali fino ad un massimo del 50% del fronte mare della superficie concessa, da rapportare al numero massimo di utenti previsti nelle stesse concessioni ed agli standard stabiliti nell'ordinanza balneare 2021 regionale;*
  - c) *Compatibilità con i vincoli di natura ambientale e/o paesaggistica;*
  - d) *Vigilanza sul rispetto delle norme in materia di prevenzione COVID-19 emanate;*
  - e) *Operazioni giornaliere di manutenzione e pulizia della spiaggia, estendendola ad una larghezza minima di m 20,00 dal limite dell'area richiesta;*
  - f) *Raccolta differenziata dei rifiuti, dotando le proprie strutture di idonei contenitori per i diversi tipi di materiale al servizio degli utenti. Tutti i rifiuti devono essere sistemati in appositi contenitori differenziati in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali, e devono*

*essere comunque trasportati, a cura del concessionario, con le modalità fissate dalla Amministrazione Comunale;*

- g) Installare una postazione di salvamento con personale qualificato e dispositivi di sicurezza e pronto intervento;*
  - h) Piena visitabilità e accesso al mare, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria;*
  - i) Garantire l'accesso libero e incondizionato alla spiaggia libera e battigia da parte degli utenti qualora non esistano accessi pubblici a distanza non inferiore a 150 m, attraverso appositi corridoi, compatibili con le esigenze dei soggetti diversamente abili, utilizzabili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare;*
  - j) Dotazione minima di servizi igienici;*
  - k) Indicare i servizi offerti attraverso appositi cartelli ben visibili all'ingresso;*
  - l) Vietare attività complementari alla balneazione che comportino assembramenti, molestie ai fruitori, ovvero svolgimento di attività sportive che non consentano il rispetto delle norme sul distanziamento sociale (beach volley, calcetto, ecc.);*
    - Sono altresì vietate attività che comportino la necessità di corridoi di lancio fatto salvo il caso che l'estensione del fronte mare non ne consenta la realizzazione;*
    - Dotazioni obbligatorie a tutela dei bagnanti previste dalle ordinanze balneari della Regione Puglia e della Capitaneria di Porto di Taranto;*
  - m) Favorire servizi e attrezzature migliorative rispetto a quanto sopra esplicitato, nel rispetto delle normative, ordinanze e regolamenti vigenti.*
  - n) provvedere alla corretta informazione circa le misure per il contrasto del contagio da Covid-19 anche ribadendo l'importanza della responsabilizzazione individuale da parte degli utenti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione.*
  - o) svolgere attività di sorveglianza finalizzata al contenimento della emergenza sanitaria da Covid-19.*
4. **di disporre** la pubblicazione di apposito rende noto sul sito istituzionale di questo Ente, inteso ad acquisire le istanze degli operatori turistici per la gestione in proprio di porzioni di arenile;
5. **di dare atto:**
- che le istanze da parte degli operatori devono essere accompagnate da una dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, sulla compatibilità dell'intervento con le tutele ambientali e paesaggistiche (PPTR) e del rispetto delle norme in materia di prevenzione dal contagio da virus covid-19, da una relazione tecnica ed elaborato grafico riguardo alla capacità ricettiva della struttura esistente;
  - che il rilascio delle concessioni temporanee di porzioni di spiaggia avverrà previa istruttoria da parte Responsabile dell'Area 4 – Sviluppo del Territorio, sentita la Commissione Locale per il Paesaggio;
  - che le concessioni temporanee e straordinarie di arenile non determinano alcun diritto di permanenza e/o prelazione da parte degli operatori turistici, che alla fine del periodo concesso dovranno rimuovere ogni attrezzatura;
6. **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dalla legge 18.06.2009 n. 69 e sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti organo indirizzo politico" ai sensi dell'art. 23 del DLgs n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 15, della legge n. 190/2012;
7. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI MANDURIA**  
**PROVINCIA DI TARANTO**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 138 del 26/05/2021**

OGGETTO:

**PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVE LUNGO LA FASCIA DEL DEMANIO MARITTIMO. CONCESSIONE TEMPORANEA E STRAORDINARIA DI DEMANIO MARITTIMO AD USO PUBBLICO NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. – ATTO DI INDIRIZZO.**

Del che si è redatto il presente verbale.

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**Dott. PECORARO GREGORIO**

**FIRMATO**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*